Valutazione alunni disabili

- Percorso semplificato
- La valutazione tiene conto dei risultati conseguiti nelle singole materie di studio.
 Possono essere
 - predisposte prove equipollenti, si può effettuare una riduzione parziale dei contenuti delle discipline curriculari

- Percorso differenziato
- La valutazione è riferita al raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti in sede P.E.I.
- I voti riportati hanno valore solo per la prosecuzione degli studi

Valutazione alunni disabili

- Percorso semplificato
 - Con obiettivi rapportabili agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali per la classe di appartenenza o ad essi globalmente rapportabili.
- Percorso differenziato
- Gli obiettivi sono stabiliti nella riunione per la stesura del P.E.I. Gli obiettivi didattici non sono riconducibili ai programmi ministeriali, totalmente o solo in parte. Occorre il consenso della famiglia.

Valutazione alunni disabili

- Percorso semplificato
- L'alunno consegue
 il titolo di studio
 previsto alla fine
 del percorso senza
 nessuna
 annotazione sul tipo
 di percorso svolto

- Percorso differenziato
- L'alunno consegue un attestato delle competenze raggiunte e i voti sono riferiti agli obiettivi del P.E.I.
- il conseguimento dell'attestato è utilizzabile come credito formativo.

Estratto dalla C.M. 262/88 (Par. 6)

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono fortemente tipizzati e tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al rilascio di un titolo di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tenere conto di ciò: e non può quindi limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola, apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività equipollenti.

La rigidità legale dei curricoli degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un *attestato di frequenza* che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per <u>l'accesso alla formazione professionale</u> previe intese dei provveditori agli Studi con le Regioni. Il collegio dei docenti può attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, per agevolare la migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio. In tal caso l'organo predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

7) Prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche

Per lo svolgimento di dette prove sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, le norme dettate per gli esami di maturità dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163, intendendosi esse integrate dalle norme della presente circolare circa l'utilizzazione degli "assistenti". E' opportuno sottolineare che, specie per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, **l'uso di ausilii offerti dalle moderne tecnologie** consente l'effettuazione di dette prove, che possono peraltro essere sostituite da prove alternative ai sensi dell'art. 102 del R.D. n. 653/1925.

Può invece risultare utile consentire per la loro effettuazione <u>tempi più</u> <u>lunghi e lo spostamento in locali diversi dalla classe</u>, nel qual caso è cura del docente interessato predisporre, d'intesa col Capo di istituto, la necessaria vigilanza.

8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del **piano educativo individualizzato** e delle notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni con handicap fisico e sensoriale, per i quali può essere consentito l'uso di particolari sussidi didattici appositamente predisposti dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (in SO n. 194 alla GU 20 luglio 2001, n. 167)

Prot. 4042

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001

TITOLO II SCUOLE MEDIE

Art. 11 (omissis)

10. <u>I docenti nominati per attività di sostegno</u> a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art.7 della legge 4.8.1977, n. 517, <u>fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno <u>diritto di voto per tutti gli alunni</u> in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.</u>

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

Istruzione secondaria di II grado Art. 15

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.


3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con <u>l'attribuzione di voti relativi unicamente</u> allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297

<u>In calce alla pagella</u> degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato.

Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell'attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.29/2001.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.



8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle **prove** equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.29/2001

- 9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
- 10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
 - 11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, ai sensi dell'art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

ESAME STATO Le prove equipollenti

- Mezzi tecnici e modi diversi
- svolgimento di contenuti culturali e/o professionali diversi.
- Devono consentire di verificare la soglia di competenza per il titolo.
- Esempi: mezzi diversi (scrittura al computer, dettatura all'ins.sostegno)
- modalità diverse (prova trasformata in quesiti a risposte chiuse)

O.M. n. 13/2013

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, all'art 17 (Esami dei candidati con disabilità) recita: "...omissis... Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico...omissis.

O.M. n. 13/2013

Il ruolo svolto dall'operatore nominato dà diritto esclusivamente ad un compenso forfettario di € 171, come indicato nella Nota prot 829337 di maggio 2007. Tale compenso spetta anche all'eventuale docente di sostegno precario che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico e che può essere nominato assistente agli esami, ma non può vantare gli stessi diritti dei docenti precari nominati commissari d'esame

Le prove equipollenti/2

- Prova diversa.
- Contenuti culturali o professionali diversi ma ritenuti equipollenti a quelli proposti dal Ministero.
- Deve essere preventivamente preparata dalla
 Commissione sulla base di contenuti, modalità,
 assistenza, tempi, COERENTI con quelli utilizzati
 nel corso dell'a.s..
- COLLOQUIO: prove scritte, test, computer, mediazione assistente
- NOTA: l'ins.sostegno NON fa parte della
 Commissione esame Stato, ma può intervenire per l'assistenza all'alunno nelle prove.

ESAME STATO Le prove diversificate

- Sono formulate dalla commissione sulla base delle indicazioni del Cons. classe
- COERENTI con quelle svolte durante l'a.s.
 e con gli obiettivi del PEI
- devono svolgersi <u>contemporaneamente</u> agli altri alunni
- Valutazione identica (scritti 40mi; orale 35mi)
- In teoria si può non superare l'esame

Il certificato di credito formativo

- Attesta le :
- - conoscenze;
- competenze;
- capacità.
- Costituisce un credito spendibile:
- nella formazione professionale regionale
- rientro nell'istruzione pubblica
- inserimento lavorativo ex 1. 68/99

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

· ANNO SCOLASTICO
Il presidente della commissione n. –.— operante nel Liceo/Istituto
•
• CERTIFICA
• Che
·
• (cognome e nome del candidato)
• nato a — Provincia il
 ha dimostrato di possedere, in relazione al percorso degli studi seguito, le seguenti conoscenze,
• competenze e capacità 1
• se
•se
•se
•se
• se

	1 Descrivere le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno
	specificando in quale ambito l'alunno può utilizzare tali conoscenze, competenze e
	capacità. Ad esempio: sa costruire e utilizzare archivi elettronici di dati, se il
	computer è dotato di apposita interfaccia (pedaliera, barra Braille, etc.)
	con la votazione complessiva di /100, derivante dalla somma dei seguenti punteggi parziali:
-	Prove scritte / pratiche punti/45
-	Colloquio punti/35
-	Credito scolastico punti:/20
	E' la somma dei punteggi attribuiti dal Consiglio di classe in relazione all'esito degli ultimi
	tre anni scolastici del corso di studi e ad eventuali crediti formativi documentati.
- 3	Punteggio aggiunto punti/5
-	E' attribuito dalla commissione a candidati particolarmente meritevoli e integra il punteggio
	totale conseguito nel limite massimo di 100 punti complessivi.
	Crediti formativi documentati:
	Ulteriori specificazioni valutative della commissione con riferimento anche a prove
	sostenute con esito particolarmente positivo:
-	Il corso di istruzione secondaria superiore cui si riferisce il certificato di credito formativo
	ha la durata di anni ed ha previsto piani didattici individualizzati/diversificati in vista
	di obiettivi educativi, formativi e professionali non riconducibili ai programmi ministeriali.

LEGGE N. 68/99: "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili"

- prevede una serie di azioni volte a realizzare il collocamento "mirato" delle persone disabili, in età lavorativa.
- "Mirato" significa passare da un collocamento puramente numerico ad un inserimento lavorativo che tiene conto delle caratteristiche, delle capacità, delle aspirazioni e degli interessi delle persone disabili.
- il sistema pubblico per l'impiego è chiamato a promuovere percorsi di inserimento lavorativo personalizzati.

Nuovi percorsi di integrazione

- · Il collocamento mirato si realizza attraverso:
- Analisi delle capacità personali
- Esame delle potenzialità professionali
- Analisi dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento
- Analisi del posto di lavoro
- Forme di sostegno con la rilevazione dei bisogni della singola persona disabile e la progettazione di interventi idonei per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- Azioni positive e integrate, da realizzarsi in collaborazione con altri soggetti istituzionali, agenzie formative, operatori ed organizzazioni del mercato del lavoro e della solidarietà sociale
- Interventi per risolvere i problemi sui luoghi di lavoro, connessi con gli ambienti, gli strumenti, le attrezzature e le relazioni interpersonali.

Nuovi percorsi di integrazione

Interventi di orientamento

- I servizi per l'impiego: nuova attenzione al cittadino, portatore di bisogni specifici, di aspettative, esigenze, attese e motivazioni.
- Il cittadino, giovane e adulto, si trova di fronte ad una serie dinamica di scenari che cambiano e questo genera un esponenziale aumento dei bisogni individuali di informazione e orientamento.
- Per le fasce deboli il disorientamento e la non accessibilità ai servizi amplificano le situazioni personali di disagio.
- I Centri per l'Impiego sono tenuti <u>all'attivazione di servizi di</u>
 consulenza orientativa e di azioni che possono agevolare
 l'accesso a questi servizi da parte dei soggetti deboli e delle
 fasce sociali più marginali.

Nuovi percorsi di integrazione

- Centri per l'Impiego possono stipulare varie forme di rapporto con i datori di lavoro.
- In particolare:
- convenzioni per la realizzazione di tirocini con finalità formative e di orientamento
- assunzioni a termine
- convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentano maggiori difficoltà di inserimento.
- Le convenzioni (art. 11 della L. 68/99) possono essere stipulate tra i Centri per l'Impiego ed i datori di lavoro pubblici e privati soggetti o non soggetti all'obbligo di assunzione, per incentivare gli inserimenti e l'integrazione lavorativa, e introducono agevolazioni di tipo normativo ed economico.

IL PROGETTO DI VITA

- INSERIMENTO LAVORATIVO
- INSERIMENTO SOCIO-TERAPEUTICO
- CORSI PER ADULTI

Corte costituzionale, 6 luglio 2001, n. 226

L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Non è, di conseguenza, fondata, con riferimento agli art. 34 e 38 cost., la q.l.c. dell'art. 14 comma 1 lett. c) l. 5 febbraio 1992 n. 104, e dell'art. 110 comma 2 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, nella parte in cui precludono la frequenza della scuola dell'obbligo per otto anni nel caso in cui l'alunno handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.

Favorire l'inserimento lavorativo

- Opportunità di prevedere almeno in quarta o quinta superiore un percorso di inserimento lavorativo, quindi:
- cominciare per tempo l'inserimento sul territorio
- iscrizione come invalido al collocamento mirato
- trovare aziende disposte all'assunzione
- esempio: 3 giorni di tirocinio formativo e 3 giorni a scuola (non occorre che segua tutte le ore curricolari, se differenziato).
- tutor scolastico: figura nuova, prevista dal D. lgs. sull'alternanza scuola-lavoro

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

 Art.4. "I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro"

I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione

Art. 5

Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.